

Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego

1. Merci beneficianti di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego

1.1 Basi legali

- Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#), art. 14, 26 e 41)
- Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#); art. 50 a 54, 94-99)
- Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali (OADo; [RS 631.012](#)).

1.2 Definizione

Merci che a seconda del loro impiego possono essere tassate ad un'aliquota di dazio ridotta.

1.3 Colonna "CGA" (codice per il genere di agevolazione doganale) nel Tares

In questa colonna viene determinata la procedura alla quale il beneficiario dell'agevolazione doganale dovrà attenersi al momento dell'imposizione della merce.

Le seguenti lettere significano:

R Impegno d'impiego

In questo caso **l'importatore** o il **destinatario** della merce dev'essere titolare di un impegno d'impiego corrispondente all'impiego per il quale è rivendicata l'agevolazione doganale.

Se l'importatore o il destinatario non sono titolari di un impegno d'impiego per l'agevolazione doganale rivendicata, devono richiederlo presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), servizio Misure economiche, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, a condizione che non debbano essere prese in considerazione le eccezioni di cui ai punti 1.4.3 e 1.4.4.

La [domanda](#) per la concessione di un impegno d'impiego è consultabile in Internet su [www.bazg.admin.ch](#) > Informazioni per ditte > Importazione in Svizzera > Esenzioni, agevolazioni e preferenze doganali > Agevolazioni doganali > [Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego](#)

D Designazione dell'impiego nella dichiarazione d'importazione

In questo caso, l'impiego per il quale è rivendicata l'agevolazione doganale dev'essere dichiarato nel testo della dichiarazione d'importazione.

1.4 Imposizione

1.4.1 Forma della dichiarazione doganale d'importazione (DI)

L'applicazione dell'aliquota di dazio ridotta dev'essere rivendicata nella DI dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Oltre i dati necessari all'elaborazione della DI, per rivendicare l'aliquota doganale ridotta occorre indicare anche:

- "agevolazione doganale" nella rubrica "tipo d'imposizione",
- il codice di agevolazione (CA) doganale corrispondente secondo Tares,
- lo scopo d'impiego della merce,
- il numero dell'impegno d'impiego dell'importatore o del destinatario (cfr. punto 1.3).

Le merci provenienti da Paesi con cui la Svizzera ha stipulato degli accordi di libero scambio possono beneficiare di preferenze tariffali sotto forma di esenzione o riduzione dei dazi doganali. Tali merci, accompagnate da prove dell'origine valide dal punto di vista formale e materiale, sono ammesse all'aliquota preferenziale, senza impegno d'impiego, indicando il tipo di imposizione «normale» nella DI.

1.4.2 Emolumento di controllo

L'ammissione delle merci all'aliquota di dazio ridotto è soggetta ad un emolumento di controllo pari a 0.15 franchi per 100 kg peso lordo, giusta l'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ([RS 631.035](#)). L'importo dell'emolumento riscosso è arrotondato al franco superiore. La tassa minima ammonta a 7.00 franchi per imposizione.

Non viene riscosso alcun emolumento per le merci fruenti di un'aliquota di dazio ridotta

- a) tassate mediante semplice designazione dell'impiego (D) nella dichiarazione d'importazione, oppure
- b) per le quali la riscossione di un emolumento sarebbe sproporzionata. In tal caso la rubrica «Emolumento di controllo per merci fruenti di agevolazioni doganali» non figura in Tares alla voce di tariffa in questione.

1.4.3 Piccoli invii

Il numero d'impegno «4000-0» può essere utilizzato per richiedere un'aliquota di dazio ridotta in base allo scopo d'impiego per merci la cui massa netta non supera 500 chilogrammi per voce di tariffa. In questo caso non è necessario depositare un impegno d'impiego.

1.4.4 Codice d'agevolazione doganale (CA) 26

Il codice di agevolazione doganale (CA) 26 è previsto per:

- le merci di alcune voci di tariffa condizionate in imballaggi per la vendita al minuto (fino a 5 kg di massa netta), nonché
- qualsiasi altra merce espressamente designata nel Tares.

In caso d'impiego del CA 26 non è necessario depositare un impegno d'impiego e inoltre non viene riscosso alcun emolumento di controllo.

2. Preferenze tariffali secondo lo scopo d'impiego

2.1 Basi legali

- Ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (art. 6; [RS 632.421.0](#))
- Ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (art. 4a; [RS 632.319](#))
- Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (art. 50-54; [RS 631.01](#))
- Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali ([RS 631.012](#)).

2.2 Definizione

Merci per le quali la concessione di preferenze tariffali è altresì vincolata a un determinato impiego della merce.

2.3 Imposizione

2.3.1 Tares

Nelle relative voci di tariffa del Tares è stato inserito un invio alle prescrizioni.

2.3.2 Dichiarazione doganale d'importazione

Nella dichiarazione doganale d'importazione l'imposizione beneficiante di preferenze tariffali in base all'impiego della merce deve essere rivendicata come segue.

- indicazione dell'impiego della merce
- indicazione del numero dell'impegno d'impiego dell'importatore o del destinatario.

2.3.3 Impegno d'impiego

L'importatore e il destinatario della merce deve depositare un impegno d'impiego presso l'UDSC.

2.3.4 Emolumento di controllo

Non si riscuote alcun emolumento.

2.3.5 Piccoli invii

Gli invii non superiori a 500 chilogrammi di massa netta possono essere imposti con il numero d'impegno "4000-0".

Il numero d'impegno d'impiego 4000-0 non si applica se l'importatore o il destinatario è già titolare di un impegno d'impiego.